

07 APR. 2022

Prot. N. 240/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

Protocollo settore Dibattimento

Tribunale di Perugia

Procura della Repubblica di Perugia

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica
in relazione al disposto dell'art. 132 bis disp att. c.p.p.

OSSERVANO

Negli ultimi anni il Consiglio Superiore della Magistratura è intervenuto in più occasioni sul tema della priorità nella trattazione degli affari penali, mediante un insieme di indicazioni ai dirigenti degli uffici utili a razionalizzare la trattazione dei procedimenti e l'impiego delle risorse disponibili.

Nella **risoluzione del 9 luglio 2014** ha significativamente rilevato *"la necessità di individuare criteri di priorità si pone nelle situazioni di fatto, sempre più diffuse, caratterizzate dall'estrema difficoltà di procedere, nello stesso modo e secondo gli stessi tempi, alla trattazione di tutti gli affari pendenti presso un ufficio giudiziario"* e che *"... Fermo restando, infatti, il principio di non ingerenza rispetto alla celere trattazione delle priorità legali, e ribadita l'impossibilità di autorizzare di diritto (o tollerare di fatto) qualsivoglia forma di definitivo "accantonamento" di procedimenti (così abbandonando intere categorie di reati ad un destino certo di estinzione per prescrizione), si impone un mutamento di prospettiva che collochi il rischio prescrizione su di un piano paritario (e non più oggettivamente preminente, come nell'ottica abbracciata dalla risoluzione del 13 novembre 2008) rispetto agli altri criteri di individuazione di priorità ulteriori rispetto a quelle legali, costituiti dalla gravità e dalla concreta offensività del reato, dalla soggettività del reo, dal pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dall'interesse (anche civilistico) della persona offesa"*.

Nella delibera da ultimo richiamata si è osservato inoltre, anche con riferimento a precedente risoluzione consiliare del 13.11.2008 che si occupava, in relazione all'organizzazione degli uffici, delle conseguenze dell'applicazione degli artt. 2-bis1 e 2-ter del d.l. 23 maggio 2008 n. 92, concernente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 125, che *"l'imprescindibile implicazione che la selezione di priorità comporta sul principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale"* e sul suo corretto, puntuale ed uniforme esercizio, *implica la necessità che il dirigente dell'ufficio giudicante intervenga al riguardo mediante un opportuno concerto con il procuratore della Repubblica.*

La necessità di elaborare criteri di priorità viene ripresa nella **risoluzione del 17 giugno 2015** e in data **11 maggio 2016 con le Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti"** in cui si rileva che le scelte organizzative e di priorità dei dirigenti degli uffici *"costituiscono una corretta risposta di efficienza, razionalità, trasparenza ed efficacia della funzione giudiziaria, pienamente rispettosa dei relativi valori costituzionali ed attuativa del principio di obbligatorietà dell'azione penale alle condizioni date"*, nonché si sottolinea la necessità di criteri adottati in sintonia tra gli uffici, requirente e

giudicante, stabilendosi che "...è preciso compito del Presidente del Tribunale e del Procuratore della Repubblica individuare, in applicazione dei descritti principi di coordinamento e leale collaborazione, i moduli attuativi delle priorità e della gestione dei flussi di affari, con il comune obiettivo di evitare determinazioni unilaterali, anche tenendo conto delle valutazioni compiute in sede di conferenza distrettuale".

Anche la Circolare sull'organizzazione degli uffici di Procura del 16/11/2017 (da ultimo modificata in data 16/12/2020) e le delibere del 09/07/2014 e dell'11/05/2016 in essa richiamate prevedono per il dirigente dell'ufficio di procura il potere di individuare priorità ulteriori rispetto a quelle indicate all'art. 132 bis disp att. c.p.p. disciplinandone l'esercizio. In particolare, all'art. 3 della Circolare intitolata "Ragionevole durata del processo penale e azione penale obbligatoria" si prevede che

1. Allo scopo di garantire la ragionevole durata del processo, il Procuratore della Repubblica assicura un'attenta e particolareggiata analisi dei flussi e delle pendenze dei procedimenti ed il loro costante monitoraggio, anche avvalendosi della Commissione Flussi istituita presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello, nonché dei dati acquisiti dai Presidenti dei Tribunali sul ricorso ai riti speciali e sugli esiti delle diverse tipologie di giudizio.

2. Il Procuratore della Repubblica, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'art. 132-bisdisp. att. c.p.p.4 e delle altre disposizioni in materia, può elaborare criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti. Indica i criteri prescelti al fine dell'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

3. Nell'elaborazione dei criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera sia tenendo conto delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti, sia osservando i principi enunciati nelle delibere consiliari del 9 luglio 2014 e dell'11 maggio 2016 in tema, rispettivamente, di "criteri di priorità nella trattazione degli affari penali" e di "linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti".

I principi così espressi sono stati da ultimo confermati dal CSM nella risposta a quesito adottata con **delibera del 21 dicembre 2021**, con cui il Consiglio, rispondendo a una questione riguardante il "carattere vincolante o meno del protocollo- attuativo delle Linee guida in materia di trattazione dei procedimenti penali e di priorità...", per la parte rilevante per entrambi gli uffici firmatari del presente protocollo, ha affermato che

" a) Nel rispetto dei ... principi elaborati dalla normativa secondaria il dirigente dell'ufficio requirente, in materia di priorità, può individuare le tipologie di procedimenti a trattazione anticipata e quelle a trattazione postergata; può altresì fornire ai magistrati dell'ufficio indicazioni generali circa gli astratti presupposti per l'applicazione di istituti processuali deslattivi; dette direttive costituiranno un necessario criterio di riferimento per i magistrati dell'ufficio relativamente all'indicazione dei procedimenti prioritari, ferma la possibilità per il singolo sostituto di valutare, con prudente apprezzamento, se le peculiarità del caso concreto giustificano la deroga a tale criterio di riferimento, informando in tal caso il Procuratore della Repubblica nei casi più rilevanti, nell'ambito dei rapporti di leale collaborazione con la dirigenza dell'ufficio; per la residua parte varranno come criteri generali ed astratti di orientamento;

b) i protocolli tra dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti, contenenti la formalizzazione delle intese intervenute in materia di priorità, sono ammissibili e possono avere ad oggetto: 1) i criteri di priorità (in esse sempre incluse quelle indicate all'art. 132 bis cit.), intesi come graduazione temporale dell'ordine di trattazione dei procedimenti, con individuazione di quelli cui va attribuita precedenza e di quelli postergati; 2) altre soluzioni organizzative, funzionali alla celere ed efficiente definizione dei giudizi e dei procedimenti, compresa l'indicazione, nel rigoroso rispetto delle norme primarie, delle condizioni generali per il ricorso ad istituti deflattivi"

Nel contesto del quesito richiamato il Consiglio ha peraltro chiarito che *"i provvedimenti in materia di priorità possono essere inseriti in provvedimenti tipici (quali la tabella, il programma di gestione od il progetto organizzativo) ovvero in provvedimenti ad hoc"* che devono essere *"il frutto di una scelta partecipata del dirigente dell'ufficio con i semidirettivi e con i magistrati dell'ufficio, attraverso l'indizione di riunioni e l'acquisizione di contributi nel merito delle scelte"*.

Tra gli altri elementi – guida che il Consiglio Superiore ha fissato in questa materia vanno infine sottolineati quelli che precisano che *"le misure in materia di priorità ... in quanto integranti solo uno dei moduli organizzativi possibili"* devono *"integrare una soluzione necessitata, preceduta dalla verifica circa l'oggettiva impossibilità di trattazione di tutti i procedimenti penali pendenti e di attivazione di strumenti organizzativi alternativi"* devono *"integrare una soluzione temporanea, dovendosi tenere conto, anche mediante periodici monitoraggi, degli eventuali mutamenti della situazione dell'ufficio"* devono *"essere precedute, ai fini della individuazione delle priorità, da un'indagine statistica condotta in termini non solo quantitativi ma, anche e soprattutto, qualitativi"*.

Sulla base di tali premesse e delle previsioni contenute nella circolare del CSM sulle tabelle 2020-2022 (delibera 23 luglio 2020), sono state tenute due riunioni tra i giudici del settore penale del Tribunale con la partecipazione del Presidente del Tribunale. Si è svolto inoltre un incontro con il Procuratore della Repubblica e il Procuratore della Repubblica Aggiunto e sono stati riportati i dati circa i flussi degli affari dell'ultimo triennio in una riunione tenuta ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 273 /1989 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Camera penale.

E' stato quindi stilato il testo definitivo del protocollo che rappresenta un punto d'incontro tra le proposte della Procura e quelle del Tribunale. In esse entrambi gli uffici hanno tenuto conto delle criticità manifestatesi nella trattazione tempestiva dei processi, degli specifici profili organizzativi di ciascun ufficio e comunque dell'esigenza di individuare le linee operative più adeguate per assicurare la trattazione prioritaria dei processi secondo l'elencazione che di essi è stata effettuata, distintamente per il settore collegiale e il monocratico, nel protocollo 03/10/2018 che per questa parte deve intendersi integralmente richiamato. Si è inoltre tenuto conto degli obiettivi del PNRR e della prospettiva di superare progressivamente le attuali criticità per consentire di far rientrare tutti i processi per i quali la Procura riterrà di dover esercitare l'azione penale ovvero il GUP disporrà il rinvio a giudizio nei tempi di trattazione dibattimentale ritenuti di ragionevole durata.

Si riportano quindi qui di seguito, sinteticamente, le considerazioni che hanno determinato le scelte adottate nel presente protocollo.

In linea generale va rilevato che la possibilità di trattare prioritariamente e, quindi, in tempi ravvicinati, tutti i processi indicati all'art. 132 bis c.p.p. va necessariamente rapportata alla capacità di definizione dei processi e alle pendenze medie dei ruoli in riferimento al numero delle udienze che possono essere tenute. Ciò per l'ovvia considerazione per cui solo una pendenza media (individuabile in 200/300 processi nel settore monocratico, in rapporto a una media di 4/5 udienze per ciascun giudice monocratico al mese e in circa 70-80 processi nel settore collegiale in rapporto a 6 udienze mensili per due dei collegi e 3 udienze mensili per il terzo e per il quarto già previsto ma operativo a partire dai prossimi mesi) consente fissazioni e rinvii a breve termine per tutti i procedimenti indicati dalla disposizione richiamata.

Va quindi preliminarmente riportata l'analisi dei flussi degli affari relativa all'ultimo quadriennio (01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2021).

Settore collegiale

Anno di riferimento	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
2018	446	111	139	418
2019	418	165	120	483
2020	463	145	107	501
2021	501	146	175	472

Settore monocratico

Anno di riferimento	Pendenti iniziali	Sopravvenuti	Esauriti	Pendenti finali
2018	7376	3156	3134	7398
2019	7398	2940	2898	7440
2020	7440	2186	2288	7338
2021	7338	2501	3002	6837

Dai prospetti indicati emerge con evidenza che, se pure nell'ultimo periodo sia nel settore monocratico che in quello collegiale le definizioni sono state superiori alle sopravvenienze, permane una pendenza di rilievo e, soprattutto, si registra uno scarso accesso ai riti alternativi.

Nel 2020, nel settore monocratico ordinario, sono state emesse n. 60 sentenze ex art. 444 c.p.p. e n. 33 sentenze in esito a giudizio abbreviato. Il dato si è mantenuto invariato nel 2021, con n. 66 sentenze ex art.444 c.p.p. e n. 28 sentenze in esito a giudizio abbreviato.

Il dato cambia significativamente per i giudizi direttissimi, che hanno visto nel 2020 emesse n. 78 sentenze ex art.444 c.p.p. e n.28 sentenze in esito a giudizio abbreviato, mentre nel 2021 le sentenze ex art.444 c.p.p. sono state n. 48 e quelle di abbreviato n. 38.

Si deve quindi ritenere che l'appetibilità dei riti alternativi sia strettamente correlata alla prospettiva della futura durata del giudizio ordinario. E' quindi assai verosimile che, andando ad incidere – riducendoli – sui tempi di trattazione dei giudizi ordinari potrebbe verificarsi una positiva ricaduta anche sul numero complessivo delle definizioni con riti alternativi.

Da una rilevazione effettuata il 28/02/2022 risulta che nell'ambito delle complessive pendenze del settore collegiale 233 procedimenti risultano iscritti entro il 31/12/2019 e nell'ambito delle pendenze del settore monocratico 3384 procedimenti risultano iscritti entro il 31/12/2019 e, in entrambi i casi, variamente distribuiti negli anni precedenti.

Pur considerando che per gli anni più remoti si tratta probabilmente di false pendenze (procedimenti definiti e non correttamente annotati nei registri informativi) il carico fittizio può riguardare, secondo le stime, circa 400 procedimenti nel settore monocratico lasciando sostanzialmente immutata la problematica della mancata tempestività nella definizione dei procedimenti.

Le false pendenze nel settore collegiale sono probabilmente di poco superiore alla decina.

Nell'ambito delle valutazioni da operare va anche considerata l'incidenza dei reati appartenenti alla materia c.d. codice rosso (maltrattamenti 572 c.p., stalking 512 bis c.p., violenza sessuale, art. 609 bis e ss. c.p.). Con l'introduzione della riforma di cui alla l. 19 luglio 2019 n. 69 si è sostanzialmente creata una linea di definizione preferenziale che, pur comprensibilmente correlata all'incidenza emergenziale del fenomeno, ha finito per incidere sulle altre definizioni, rallentandole.

I reati appartenenti alla materia in esame hanno avuto il seguente andamento negli anni dal 2019 al 2021.

Anno 2019 (secondo semestre)	Sopravvenienze 37 di cui 7 destinati al collegio e 30 per il giudice monocratico	Definizioni 46 di cui 7 dal collegio e 39 dal giudice monocratico	Pendenza finale 332 56 di rito monocratico e 276 di rito collegiale
Anno 2020	Sopravvenienze 115 di cui 19 di rito monocratico e 96 di rito collegiale	Definizioni 78 di cui 12 di rito monocratico e 66 di rito collegiale	Pendenza finale 369 di cui 63 di rito monocratico e 306 di rito collegiale

Anno 2021 (fino al 15 settembre)	Sopravvenienze 71 di cui 16 di rito monocratico e 55 di rito collegiale	Definizioni 93 di cui 18 di rito monocratico e 75 di rito collegiale	Pendenza finale 347 di cui 61 di rito monocratico e 286 di rito collegiale.
---	---	--	---

La limitatezza delle risorse chiamate a fronteggiare l'entità delle sopravvenienze e l'imprescindibile necessità, più volte richiamata da tutti i magistrati della Procura e del Tribunale, di non arretrare sul livello qualitativo della risposta giurisdizionale alla domanda di giustizia rende quindi necessario adottare criteri di priorità integrativi dei precedenti che tengano conto dei diversi profili indicati all'art. 132 bis disp att. c.p.p. e che, allo stesso tempo, li rendano concretamente attuabili in rapporto all'effettiva capacità di trattazione e definizione dei giudici determinata dall'entità dei ruoli.

Nell'ambito dei parametri di priorità indicati dall'art. 132 bis c.p.p. occorre inoltre operare uno specifico riferimento alle peculiari forme di criminalità incidenti sul territorio e tenere altresì in considerazione la competenza funzionale del capoluogo del distretto perugino ex art. 11 c.p.p. sul distretto romano, nonché le competenze della locale DDA, soprattutto in relazione ai fenomeni criminali che maggiormente connotano il territorio perugino.

Deve altresì tenersi conto della riforma dell'istituto della prescrizione che, a seguito della legge 27 settembre 2021 n. 134, ha visto un totale mutamento di impostazione. Per tutti i reati consumati a decorrere dall'01/01/2020 l'istituto della prescrizione è ancorato esclusivamente al giudizio di primo grado; il decorso di essa, che inizia con la data di consumazione del reato, cessa con la pronuncia della sentenza del primo giudice. I successivi gradi di giudizio sono collegati al diverso istituto dell'improcedibilità, a sua volta ancorato al principio della ragionevole durata del giudizio di impugnazione (due anni per il giudizio di appello; un anno per il giudizio di cassazione).

In tale quadro s'impone quindi un profondo mutamento del protocollo sui criteri di priorità che tenga conto:

delle capacità di smaltimento dell'ufficio alla luce delle statistiche dell'ultimo quadriennio, dell'organico e delle presenze dei magistrati;

degli obiettivi del PNRR dettati per il Tribunale, vale a dire la diminuzione del Disposition Time nella misura del 25% entro il 2026 in relazione al quale è attualmente operativo l'ufficio per il processo che segue le linee guida del progetto organizzativo depositato dal Presidente e dal Dirigente amministrativo del Tribunale il 31 dicembre 2021;

della diversa impostazione dell'istituto della prescrizione in relazione al quale, contemporaneamente, si troveranno in fase dibattimentale processi per i quali opera la prescrizione secondo il regime anteriore alla legge di delega 27 settembre 2021 n. 134 e processi per i quali la prescrizione cesserà di decorrere con la sentenza di primo grado;

dell'esigenza, anche al fine di ridurre il Disposition Time, di trattare progressivamente un maggior numero di procedimenti nuovi per consentire di invertire l'attuale tendenza che vede un tempo medio di definizione dei procedimenti pari a

della necessità di tener conto, nella programmazione, di un "regime transitorio" che consideri tutti i procedimenti già in fase dibattimentale e per i quali opera l'istituto della prescrizione secondo i principi dettati anteriormente alla legge di delega 27 settembre 2021 n. 134, molti dei quali giunti al dibattimento senza una esaustiva attività istruttoria da parte della Procura e dagli esiti quindi estremamente incerti;

della finalità di incentivare il ricorso ai riti alternativi per la quale è necessario riportare la trattazione del processo entro tempi ragionevoli e assicurare che l'esercizio dell'azione penale sia limitata a fatti non di minima portata e per i quali si ravvisino solide fonti di prova che abbiano la prospettiva di mantenersi tali anche nella fase dibattimentale;

della necessità, al fine di tendere alla trattazione dei processi in tempi ragionevoli e uniformi tra i giudici, di individuare la prima udienza entro un termine preventivamente determinato (tra nove e dieci mesi);

dell'esigenza di programmare dopo la prima udienza la trattazione in sequenza del processo per rendere la prescrizione un'evenienza remota e individuare, fin dall'origine, i prevedibili tempi di definizione del processo, con conseguente disincentivo a eventuali condotte dilatorie; La trattazione in sequenza, per una prima fase, in considerazione dell'arretrato, sarà individuata per una quota di processi entro nove mesi dalla prima udienza e, nel diminuire dell'arretrato, sarà fissata entro il termine indicato per una quota progressivamente sempre maggiore.

della limitazione dell'attività istruttoria ai soli testi effettivamente necessari con attenta individuazione di essi da parte dell'Accusa e sottoposizione a effettiva verifica di rilevanza di quelli della Difesa;

della necessità di operare da parte della Procura, per i procedimenti ricadenti nell'indicato "regime transitorio", una ragionevole previsione di fondatezza, all'esito del dibattimento, dell'impostazione accusatoria, adottando quindi richieste di decisione allo stato degli atti eventualmente proponendo, con il consenso della difesa, l'acquisizione degli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero;

il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

richiamato integralmente il protocollo del 03/10/2018 con particolare riferimento ai criteri dettati distintamente per il settore collegiale e per il settore monocratico in relazione ai titoli di reato che vengono presi in considerazione ai fini dell'art. 132 bis disp att. C.p.p.

CONCORDANO

Le seguenti linee direttrici con riferimento ai procedimenti di competenza

del

➤ TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

s'impegna

1. A richiedere, per il periodo dal 1° maggio 2022 fino al 30 aprile 2023, la fissazione di **non più di n. 1.100 date di prima udienza** per i processi a ***citazione diretta*** (secondo le cadenze e modalità da concordare)
2. A **verificare** tempestivamente la puntuale effettuazione delle **notifiche del decreto di citazione all'imputato e persona offesa**; provvedendo al rinnovo nei casi di mancata o invalida esecuzione nei termini per una tempestiva instaurazione del contraddittorio sin dalla prima udienza (indicandosi a tale fine una data di prima udienza a distanza di sei mesi dalla richiesta)
3. a **procedere tempestivamente** nelle ricerche, per gli **imputati stranieri** difesi da **avvocato d'ufficio domiciliatario**, al fine di notifica a mani o, stante un'oggettiva irreperibilità, al difensore;
4. ad **approfondire effettivamente**, prima di esercitare l'azione penale, la fondatezza della **querela o notizia di reato**, non limitandosi a quanto rappresentato in tali atti qualora esse rappresentino l'unico fondamento della ***notitia criminis***;
5. ad **indicare i testi di PG**, da **limitare di regola a uno** (salva la necessità di una plurima indicazione nel caso concreto), che siano in grado di fornire tutti gli elementi necessari, con specifica e non generica menzione nella lista, dei temi d'indagine sui quali ciascuno dovrà riferire;
6. a **indicare**, nel caso di procedimenti riguardanti gli stupefacenti, i dati della **relazione del Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti** ai fini della sua acquisizione, senza necessaria richiesta di citazione degli appartenenti al LASS che hanno svolto gli accertamenti, salvo specifica disposizione del Giudice in udienza;
7. a **procedere**, in materia di maltrattamenti in famiglia o tipologia di reati **riguardanti le cosiddette fasce deboli**, nei casi di applicazione di misura cautelare ovvero in altre ipotesi in cui è ritenuto necessario, **all'incidente probatorio funzionale a chiarire il fondamento dell'accusa** (da cui comunque conseguirebbe un alleggerimento dell'istruttoria e, nelle ipotesi di

mancata conferma della prospettazione iniziale, un effetto deflattivo sul successivo giudizio);

8. **sviluppare quanto più possibile**, nei reati concernenti gli stupefacenti (esclusa l'ipotesi del V comma dell'art 73 d.p.r. 309/1990) il **giudizio immediato** al fine di evitare l'udienza preliminare;
9. a **collaborare**, mediante i magistrati indicati dal Procuratore della Repubblica, con i giudici nella **verifica dei rispettivi ruoli** per l'individuazione, udienza per udienza, di quei processi la cui **definizione allo stato degli atti** (in termini anche eventualmente assolutori laddove presente una lista testi della difesa) determini uno spazio temporale di almeno due ore ove concentrare la trattazione dei processi di nuova fissazione nell'ambito del contingentamento di cui al punto 1 che precede;
10. **seguire l'andamento dei ruoli monocratici** (anche tramite verifica periodica con i VPO) al fine di garantirne la **più rapida definizione**;
11. adoperarsi per l'**individuazione**, anche nella fase degli atti preliminari al dibattimento, le **ipotesi nelle quali è possibile applicare l'art. 131 bis c.p.p.** ovvero per l'individuazione dei casi in cui si può intervenire con la giustizia riparativa ovvero ancora i casi nei quali può accedersi a una definizione allo stato degli atti anche con l'acquisizione, con il consenso della difesa, di tutti gli atti nel fascicolo del P.M. ;

IL TRIBUNALE

s'impegna

1. ad **indicare**, nel rispetto del contingentamento delle richieste di prima udienza, una **data distante nove – dieci mesi** da quella in cui **perviene la richiesta** di fissazione, salvo particolari esigenze da motivare specificamente;
2. a **trattare le udienze secondo fase orarie** inserendo nella fascia iniziale dell'udienza i processi ricompresi nel novero di quelli oggetto del presente protocollo;
3. a **scaglionare la trattazione** di detti processi così da **consentirne la definizione**, nella prima fase limitatamente a una quota di essi in considerazione dell'arretrato, entro i sei mesi – nove mesi successivi alla prima udienza possibilmente in una **sola udienza** ovvero in **poche udienze tra loro ravvicinate** (salvo i casi in cui vi siano attività istruttorie più complesse quali trascrizioni di intercettazioni, perizie ed altro).

4. individuare, con ausilio da parte della Procura attraverso l'impegno di cui al precedente punto 11, i casi nei quali può procedersi alla definizione allo stato degli atti

Al fine di rendere più concretamente perseguibili gli impegni prima indicati si precisano qui di seguito le

MODALITA' OPERATIVE

1. Le **richieste di data** per le citazioni dirette **verranno inviate** complessivamente nella **prima settimana di ogni mese**, così da consentire il riscontro complessivo numerico di 91/92.
2. Tenuto conto del numero di Giudici presenti presso il Tribunale (Togati o Onorari) e del numero di circa 40/50 udienze mensilmente tenute complessivamente il **numero di fascicoli nuovi pervenuti potrà essere distribuito in 5 unità per ogni prima udienza** indicata.
3. **le prime due ore di ciascuna udienza** dovranno essere dedicate alla **trattazione dei nuovi processi** (sia in prima udienza di costituzione delle parti e ammissione delle prove che nelle successive di trattazione) dedicando il tempo restante a quelli pendenti che non si ritiene opportuno accantonare
4. Con riferimento a questi ultimi si dovrà udienza per udienza **individuare quelli prioritari** o per i quali vi è **costituzione di parte civile o comunque di rilievo** per i quali si procederà ad istruttoria (in sequenza)
5. **I restanti**, o perché riconducibili al *protocollo vigente circa la non concretamente utile definizione ante prescrizione* o perché di modesta portata, anche a fronte del lasso temporale di commissione del fatto, verranno rinviati ad **un'udienza straordinaria** fissata **bimensilmente/trimestralmente** per la loro **immediata definizione per particolare tenuità del fatto** laddove ravvisabile o, comunque, allo stato degli atti.
6. Tale **verifica** andrà operata, come anticipato, **udienza per udienza**, confrontandosi il Giudice con il **PM indicato come responsabile del ruolo** presso l' Ufficio di Procura.

OBBIETTIVI IMMEDIATI

7. La finalità di giungere al 30 aprile 2023 alla **rilevante diminuzione dei ruoli monocratici** costituisce l'obiettivo primario del protocollo.
8. Operando nel modo suddetto potrà raggiungersi e, si spera, superare il **numero di 2.500 sentenze annue** (dato già in essere) con una **riduzione del pendente di**

circa mille unità o superiore in caso di definizioni maggiori anche secondo i criteri indicati.

9. Così facendo dinanzi ad una rapida e certa definizione dei processi è possibile che la scelta di riti alternativi (unica strada per contenere o ridurre la pendenza) potrebbe essere incrementata con un aumento per l'anno successivo dei fascicoli per i quali potrà essere esercitata l'azione penale (1.500/1.700).
10. Sarà anche compito della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia tentare per quanto più possibile le varie forme di definizione extra dibattimentali dei procedimenti
11. Alla scadenza di ogni trimestre i capi degli Uffici procederanno ad una ricognizione circa l'attuazione del protocollo in relazione al rispetto dei criteri ed al raggiungimento degli obiettivi statistici per esso prefissati.
12. I responsabili dei ruoli dovranno, pertanto relazionare in proposito e con le medesime cadenze al Procuratore della Repubblica ed al Presidente del Tribunale

➤ TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA

s'impegna

1. A procedere per i reati appartenenti al c.d. codice rosso, nei casi di applicazione di misura cautelare ovvero in altre ipotesi in cui è ritenuto necessario, all'incidente probatorio funzionale a chiarire il fondamento dell'accusa (da cui comunque conseguirebbero gli effetti prima indicati per il settore monocratico).
2. A indicare i testi di PG che siano in grado di fornire tutti gli elementi necessari, con specifica e non generica menzione nella lista dei temi d'indagine sui quali ciascuno dovrà riferire;
3. a indicare, nel caso di procedimenti riguardanti gli stupefacenti, i dati della relazione del Laboratorio di Analisi Sostanze Stupefacenti ai fini della sua acquisizione, senza necessaria richiesta di citazione degli appartenenti al LASS che hanno svolto gli accertamenti, salvo specifica disposizione del collegio in udienza;
4. a collaborare, mediante i magistrati indicati dal Procuratore della Repubblica, con il collegio nella verifica dei procedimenti di più risalente iscrizione per i quali è possibile la definizione allo stato degli atti

IL TRIBUNALE

s'impegna

5. **ad indicare una data di prima udienza distante nove – dieci mesi** da quella in cui perviene la richiesta di fissazione udienza
6. **a trattare le udienze secondo fase orarie** inserendo nella fascia iniziale dell'udienza i processi ricompresi nel novero di quelli oggetto del presente protocollo
7. **a disporre la trattazione in sequenza dei processi, individuando** fin dalla fase della corretta costituzione del rappotto processuale **i prevedibili tempi di definizione** da operare, tranne i rari casi in cui è possibile la definizione in una sola udienza, **in poche udienze tra loro ravvicinate** (salvo i casi in cui vi siano attività istruttorie più complesse quali trascrizioni di intercettazioni, perizie ed altro);

Resta ovviamente immutata l'attuale previsione circa la trattazione dei procedimenti collegiali avendo riguardo ai turni di udienza del pubblico ministero a cui ciascun procedimento è assegnato per la trattazione dibattimentale.

In ordine agli obiettivi immediati per il settore collegiale, oltre all'ovvia finalità della diminuzione significativa dei procedimenti pendenti, si richiama l'esigenza di definire in tempi brevi i procedimenti più rilevanti attualmente pendenti nel settore e per i quali sono state programmate udienze ad essi esclusivamente dedicate.

Ulteriori e più specifici obiettivi potranno essere individuati al momento in cui sarà operativo con tre giudici professionali il quarto collegio; quest'ultimo, di cui pure è previsto l'avvio a partire dal mese di giugno 2022 prevede quale terzo componente un giudice onorario fino al mese di dicembre 2022 (sarà quindi limitato nella trattazione dei procedimenti secondo il disposto degli artt. 11 e 30 d. lgs. 116/2017).

Il presente protocollo diviene operativo a partire dal 1° maggio 2022 e si applicherà a tutti i processi che perverranno (con richiesta fissazione udienza) da quella data in poi, indipendentemente dalla data di consumazione del reato.

Il presente protocollo sostituisce integralmente il precedente protocollo del 3 ottobre 2018 **salvo** per quanto attiene alle **indicazioni delle priorità** con riferimento ai **titoli di reato dei settori monocratico e collegiale** per le quali si fa ad esso integrale rinvio (cfr. pag.

7) e per quanto riguarda i procedimenti già pendenti alla data dell'01/05/2022 ai quali continuerà ad applicarsi il precedente protocollo.

Si comunichi a tutti i Giudici del Tribunale, a tutti i Magistrati appartenenti alla Procura della Repubblica, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Perugia.

Perugia 06 aprile 2022

Il Procuratore della Repubblica

Raffaele Cantone



CANTONE RAFFAELE
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
06/04/2022 16:30:56
UTC

Il Presidente del Tribunale

Mariella Roberti



ROBERTI
MARIELLA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
06/04/2022
16:30:56
UTC

